

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato della Salute
Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Prot./n. 82386

Palermo, 28/10/2014

Alle Aziende Sanitarie Provinciali
della Regione Siciliana
LORO SEDE

CIRCOLARE ASSESSORIALE N. 14/2014

**Modifiche della titolarità degli accreditamenti istituzionali delle strutture sanitarie.
Applicazione del DA 18 luglio 2014, n. 1132.**

Come è noto in data 8.8.2014 è stato pubblicato il decreto assessoriale n. 1132 del 18/7/2014, che ha sostituito il precedente decreto n.175 del 14/2014, relativo ai mutamenti della titolarità delle autorizzazioni sanitarie e degli accreditamenti istituzionali delle strutture sanitarie

La presente circolare intende esplicitare i contenuti del nuovo provvedimento assessoriale al fine di evitare che possa darsi luogo, soprattutto in sede di differenziata applicazione provinciale da parte di ciascuna ASP, a letture difformi degli stessi o a comportamenti non coerenti.

L'Amministrazione ha inteso perseguire, infatti, in materia di mutamento della titolarità dell'accredimento istituzionale, l'obiettivo di fissare criteri ed omogeneizzare le procedure in modo da garantire uniformità di comportamenti sia per le ASP sia per le strutture sanitarie interessate.

Entrando nel merito delle disposizioni del provvedimento assessoriale, il cui art. 4 è esplicito nel ritenere sostituito (e quindi abrogato) il precedente D.A. 175/2014, va in primo luogo evidenziato come nelle sue premesse sono contenute significative precisazioni su alcuni aspetti fondanti del potere esercitato e delle finalità che l'Assessorato si è proposto di perseguire con la sua adozione.

In particolare, si dà atto della impossibilità di ritenere automaticamente efficaci negozi di diritto privato che determinino il trasferimento dell'accredimento istituzionale ma,

contemporaneamente, rileva la necessità di assicurare sia continuità agli originari assetti, sia compatibilità con il pubblico interesse, attraverso l'esercizio delle verifiche sul possesso di tutti i requisiti necessari.

Il D.A. n. 1132 del 18 luglio 2014 delinea le procedure di controllo sui **trasferimenti di titolarità degli accreditamenti istituzionali** allo scopo di assicurare la corretta e uniforme applicazione della disciplina in materia.

In coerenza con tali premesse, l'art. 1 del decreto definisce, al comma 1, le finalità della disciplina, che, come dato generale presuppone l'impossibilità di ritenere automatico ogni mutamento riguardante la titolarità degli accreditamenti istituzionali dei professionisti, delle strutture sanitarie e delle strutture ospedaliere private.

Con lo stesso decreto sono individuate procedure univoche nel caso di subentro nell'accREDITAMENTO istituzionale di soggetti giuridici diversi da quelli originari per i quali, a suo tempo, era stato accertato il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, mediante la verifica della loro permanenza anche in capo al nuovo soggetto subentrante, a tutela dei rilevanti interessi pubblici coinvolti.

Il D.A. n. 1132 in argomento regola:

- le procedure riguardanti i soli mutamenti di titolarità dell'accREDITAMENTO istituzionale;
- l'atto si limita a fissare i criteri operativi generali per l'esercizio del potere di vigilanza e di controllo sui mutamenti di accREDITAMENTO istituzionale, che, proprio per la sua natura giuridica, è assimilabile all'atto unilaterale di concessione pubblica rilasciato dalle Amministrazioni, nel rispetto delle attribuzioni dell'Assessorato, e del decreto assessoriale 890/2002 e successive modifiche.

Il decreto, inoltre, nulla dispone sulla voltura delle autorizzazioni sanitarie, per le quali restano confermate le procedure di cui al D.A. 463/2003.

Il comma 2 dell'articolo 1, indica in quali ipotesi possa configurarsi l'ipotesi di *"mutamento della titolarità dell'accREDITAMENTO istituzionale"*:

- trasferimento di **titolarità** o **godimento** dell'azienda sanitaria (quest'ultima categoria comprende tutti quei rapporti contrattuali in cui l'utilizzo, a fini professionali, della struttura sanitaria, viene consentito a terzi, come l'affitto di ramo d'azienda ovvero la cessione della relativa gestione), che soggettivamente incide sulla titolarità dell'accREDITAMENTO (e poi sulla stessa liceità della conseguente cessione dei contratti in corso con le ASP);
- fusione o scissione societaria;



- trasformazione della gestione dalla forma individuale a quella societaria (D.A. 4/8/98 n. 26238), ipotesi, anche questa, in cui si configura una modifica quanto meno soggettiva nella titolarità dell'accreditamento.
- trasformazione della tipologia societaria, come una società di persone che si modifica in società di capitali (ad esempio S.a.s che si trasforma in Srl), ovvero la trasformazione all'interno della stessa categoria societaria, sia essa di persone (ad esempio da S.n.c. a S.a.s.) o di capitali (ad es. da S.r.l. a S.p.A.);

Il comma 3 precisa a quali soggetti debbano riferirsi le variazioni degli assetti societari rilevanti ai fini della "voltura" dell'accreditamento indicata dal precedente comma 2, in ragione dell'intrinseca connessione tra i due commi.

E' solo nei casi di cui al comma 2 che rileva quindi:

- la modifica di uno o più soci nelle società in nome collettivo, in cui ciascuno dei soci ha poteri di rappresentanza ed amministrazione;
- la modifica del socio accomandatario nella società in accomandita semplice;
- La modifica dei soli amministratori muniti di rappresentanza legale nelle società di capitali (s.p.a., s.r.l. e s.a.a.).

In conclusione, considerata la diretta connessione, e non l'alternatività, tra le condizioni descritte ai commi 2 e 3 dell'art. 1 nessuna procedura va attivata quando:

- in una società si verificano meri mutamenti proporzionali delle quote di capitale (compreso l'ingresso di nuovo socio di capitale);
- vi sia soltanto un nuovo rappresentante legale;
- la compagine dell'accomandita semplice resti immutata, anche se si "invertano" le posizioni rispettivamente assunte da accomandante e da accomandatario (i quali come soggetti restano immutati);
- immutata la compagine sociale e la legale rappresentanza, cambi soltanto la tipologia societaria.

In tali ipotesi infatti non si configura un nuovo soggetto che subentra nella titolarità dell'accreditamento istituzionale originariamente attribuito ad altro: ne discende che i relativi controlli, in tale ipotesi, rientrano tra quelli già praticati periodicamente dalle ASP in capo ai legali rappresentanti delle strutture sanitarie contrattualizzate (acquisizione DURC, documentazione antimafia, etc.).

Coerentemente alla portata letterale del citato comma 3 dell'art. 1, resta pertanto confermato che:

- Per i soggetti tutti ivi indicati – i quali rilevano sempre nella voltura dell'autorizzazione sanitaria, procedimento che rimane immutato (D.A. 463/2003) –

deve comunque procedersi al riscontro sul possesso dei requisiti di moralità richiesti dall'art. 38 D. Lgs. 163/06, e dettagliatamente elencati all'art.3;

- Solo nei casi di mutamento di titolarità, definite dal comma 3 dell'art. 1, e riguardanti il solo trasferimento del titolo di proprietà o di godimento dell'“intera azienda già accreditata”, deve avviarsi l'ipotesi procedimentale alternativa (precedente o successiva al negozio giuridico di trasferimento), descritta all'art. 2;
- Per quel che concerne i laboratori di analisi, la confluenza di una struttura singola in un consorzio, ovvero il passaggio, secondo la normativa di settore vigente, di un punto di accesso da un consorzio ad un altro, non comportando mutamento nella titolarità dell'accREDITAMENTO, sarà oggetto di mera presa d'atto da parte del DASOE;
- Per “*intera azienda già accreditata*”, cui si fa riferimento all'art.2 del decreto assessoriale, deve intendersi la struttura sanitaria che opera in regime di accREDITAMENTO, a nulla rilevando che la stessa struttura sia gestita da società che opera anche in altri settori. In sostanza, la Regione intende salvaguardare il proprio ruolo di controllo su tutto ciò che è attività sanitaria accreditata, ma non ha, di contro, alcun potere, né interesse, in ordine, ad altre attività o finalità non pertinenti alla sanità accreditata. A titolo di esempio, una società che gestisce una struttura sanitaria convenzionata potrà trasferire l'intera azienda sanitaria accreditata, a nulla rilevando che la stessa società sia anche proprietaria di altri cespiti patrimoniali non attinenti a quella attività accreditata, o eserciti anche altra attività sanitaria, eventualmente accreditata, ma operante in altra sede e, comunque, oggetto di diversa autorizzazione sanitaria.

Proseguendo nella disamina dei contenuti dell'art. 2 del decreto assessoriale de quo, pare opportuno fornire indicazioni in ordine alla disciplina delle fasi “intermedie” e dei tempi di conclusione dei procedimenti, ipotesi diversamente rilevanti a seconda che gli interessati facciano seguire o precedere la richiesta di voltura alla stipula del negozio giuridico di trasferimento o di godimento dell'intera azienda già accreditata.

- Per il caso di istanza di voltura avanzata dopo la stipula del negozio giuridico di trasferimento della titolarità dell'Azienda il decreto assessoriale non prevede termini di conclusione del relativo procedimento, in quanto tale fattispecie è assimilabile a quella disciplinata dall'art.19, comma 3 della L.n. 241/90. Conseguentemente pare opportuno precisare che sulla base delle dichiarazioni sostitutive di notorietà allegate all'istanza di voltura, l'attività possa proseguire fino alla pronuncia definitiva dell'Amministrazione regionale e in base all'accREDITAMENTO “preesistente”. Premessa quindi la riconducibilità della procedura a quella di cui al citato art. 19 L.n. 241/90, il subentrante ha la possibilità di proseguire l'attività senza soluzione di continuità, nelle more dell'espletamento dell'iter di verifica.



- Nell'ipotesi di verifica negativa da parte della ASP, seguirà la revoca dell'accreditamento istituzionale del cedente, la cui originaria sussistenza ha consentito, comunque e nelle more dell'iter di verifica, la provvisoria prosecuzione dell'attività da parte del cessionario.
- Nel secondo caso, e cioè quando le parti (cedente e cessionario) formulino l'istanza prima della stipula del negozio giuridico di trasferimento è fissato un termine di conclusione del procedimento, pari complessivamente a 90 giorni dalla ricezione della richiesta, il cui decorso infruttuoso ai sensi dell'art. 20 L. 241/90, produce, ove non giustificabile, inadempimento da parte della PA, e non silenzio assenso, perché trattasi di procedimento che riguarda la salute pubblica (escluso da quell'effetto ai sensi del co.IV dell'art. 20).

Per quanto concerne, infine, l'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del decreto in esame, il cui accertamento è demandato alle ASP, pare utile rammentare che i controlli ivi previsti, oltre a dover avvenire nella fase di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità di un accreditamento istituzionale preesistente, vanno comunque periodicamente operati secondo la cadenza normativamente prevista per ciascuno di essi (DURC, documentazione antimafia, etc.) e nelle ipotesi di mutamento del solo legale rappresentante, senza che muti il soggetto giuridico titolare dell'accreditamento.

Nel raccomandare, pertanto, una puntuale osservanza delle superiori direttive esplicative, al fine di assicurare una uniforme attuazione delle relative procedure su tutto il territorio regionale, resta ferma la disponibilità di questo Assessorato a dissolvere le eventuali ulteriori perplessità che l'applicazione concreta del decreto potrebbe generare in via residuale.

28 OTT. 2014

Il Dirigente Generale
Ignazio Tozzo



Il Assessore
dott.ssa Lucia Borsellino